

CAPITOLATO TECNICO
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI
PRESSO IL BIOPARCO DI ROMA
CIG 915712174C

PREMESSA

Il presente Capitolato tecnico disciplina gli aspetti tecnici e gestionali del rapporto contrattuale di concessione tra la Fondazione Bioparco di Roma (nel seguito, per brevità, denominata *Fondazione e/o Bioparco e/o Amministrazione e/o Committente*) e l'operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito per brevità denominato *Concessionario*), avente ad oggetto l'organizzazione, la gestione e lo svolgimento dei Centri Estivi presso il Bioparco di Roma, secondo le modalità di seguito indicate.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DI CONCESSIONE

Costituisce oggetto di affidamento in Concessione il Servizio di Organizzazione, Gestione e Svolgimento di Centri Estivi, per bambini dai 4 ai 12 anni, ivi compresi i bambini diversamente abili, da espletarsi presso il Bioparco di Roma, a fronte del pagamento, da parte del Concessionario, di un canone e di una royalty in favore dell'Amministrazione.

Il Bioparco rappresenta un contesto unico in cui organizzare un Centro Estivo, per la presenza di numerosissime specie animali, e di un patrimonio botanico tra i più suggestivi della Capitale; il servizio ha pertanto l'obiettivo di offrire ai bambini e alle famiglie una forma di intrattenimento finalizzata non solo al divertimento ma anche all'educazione, in particolare all'educazione ambientale: tra leoni, elefanti e giraffe, i bambini hanno la possibilità di giocare, socializzare ed acquisire conoscenze, divertendosi.

Il Centro Estivo del Bioparco di Roma ha l'obiettivo di favorire l'esperienza di condivisione di un gruppo, consentire ai bambini di vivere un'esperienza formativa attraverso l'espletamento di varie attività ludico-ricreative, educare alla consapevolezza delle responsabilità individuali nel rispetto delle regole e della convivenza. L'obiettivo specifico è quello di rispondere alle esigenze delle famiglie, favorire l'instaurarsi di relazioni tra bambini, creare momenti di condivisione e convivialità.

1.1 Servizi oggetto di concessione

La concessione in oggetto prevede l'esecuzione in autonomia delle seguenti attività da parte del Concessionario:

a) Attività di promozione del Centro Estivo presso il Bioparco di Roma

Il concessionario dovrà organizzare e gestire un servizio di informazioni all'utenza e di prenotazioni e iscrizioni, anche telefoniche, relativamente al servizio di Centro Estivo. Detta attività dovrà essere espletata direttamente dal concessionario, sia in lingua italiana che in lingua inglese, in una propria

sede esterna, mediante una propria organizzazione di mezzi e di personale qualificato, ed un proprio numero telefonico dedicato. I recapiti del concessionario verranno riportati sul sito internet della Fondazione Bioparco, per facilitare all'utente il servizio di prenotazione.

***N.B.:** Il centro estivo dovrà essere rivolto ad un target di bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. Il **numero massimo di bambini** che potranno frequentare il Centro Estivo del Bioparco è quantificato in **n. 160 unità al giorno**. Il prezzo massimo settimanale da applicare per l'iscrizione di un bambino al Centro Estivo è pari a € 165,00 (incluso il servizio di mensa e merenda pomeridiana), e sarà comprensivo di tutti i servizi, i pasti (pranzo e merenda), le prestazioni, i materiali, le spese, qualsiasi altro onere, espresso e non, inerente e conseguente al servizio di cui trattasi.*

b) Organizzazione, gestione, coordinamento e svolgimento del Centro Estivo presso il Bioparco di Roma

Il Concessionario dovrà garantire l'utilizzo di personale specificatamente qualificato nel settore, secondo quanto di seguito riportato, e da valutarsi secondo i criteri riportati negli atti di gara.

c) Gestione degli incassi

Le iscrizioni al Centro Estivo del Bioparco verranno raccolte e gestite ogni anno direttamente dal concessionario, il quale contestualmente raccoglierà la quota/retta prevista per fruire del servizio stesso, rilasciandone regolare ricevuta. Il Concessionario dovrà pertanto gestire gli incassi derivanti dalla gestione del Centro Estivo a mezzo di un proprio conto corrente dedicato.

d) Assistenza educativa ai bambini diversamente abili eventualmente iscritti al Centro Estivo

In caso di richieste di iscrizioni al Centro Estivo di bambini diversamente abili, sarà obbligo del concessionario informare tempestivamente la Fondazione, riguardo le specifiche modalità organizzative per l'espletamento del servizio, anche in funzione del livello di disabilità del bambino.

e) Servizio di assistenza e vigilanza dei bambini anche durante i pasti.

ARTICOLO 2 – LUOGO DI ESECUZIONE

Il servizio di Centro Estivo si svolgerà all'interno del Bioparco di Roma. L'ingresso al Centro Estivo è ubicato su Largo Vittorio Gassman, presso il cancello conosciuto come “*ex Fenicotteri*”.

La Fondazione, per lo svolgimento delle attività in concessione metterà a disposizione dell'Aggiudicatario, ove possibile e previa richiesta di quest'ultimo, alcune aree poste all'interno del Bioparco, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Il “Teatro del Pinguino”;
- La “Sala dei Lecci”
- L'Edificio “ex Crisocioni” con annesso giardino, delimitato da apposita rete;
- Il Laboratorio Didattico;
- Il Rettilario (solo in caso di maltempo);
- Altri eventuali spazi che si rendessero eventualmente disponibili.

Il Concessionario avrà l'obbligo di riconsegnare le strutture esenti da vizi e/o danneggiamenti, e comunque nelle stesse condizioni in cui sono state concesse.

Resta inteso che, in caso di necessità aziendali (quali ad esempio eventi speciali organizzati all'interno del parco o altro), la Fondazione si riserva l'utilizzo esclusivo delle aree sopracitate, fatto salvo, ove possibile, la messa a disposizione al concessionario di ulteriori spazi alternativi. N.B.: Il servizio di pulizie delle aree utilizzate dal Concessionario per lo svolgimento del Centro Estivo è a carico della Stazione appaltante.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata biennale (anni 2022–2023), con opzione della Fondazione di rinnovo annuale fino ad un massimo di altri 2 anni (2024-2025) in ragione del livello di qualità, professionalità, soddisfazione dell'utenza raggiunti dal concessionario.

Al termine della concessione la Fondazione si riserva un'opzione di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di individuazione del nuovo concessionario, per un periodo massimo di sei mesi, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 – PERIODO E ORARIO DELLE ATTIVITÀ

Le attività del Centro Estivo si svolgono orientativamente dal termine del calendario scolastico (metà giugno) fino alla riapertura delle scuole (metà settembre).

In ogni caso, il calendario definitivo riportante l'inizio e il termine delle attività, sarà definito di anno in anno dalla Fondazione e comunicato al concessionario con un preavviso di almeno 15 giorni, secondo un'articolazione di massima che potrà subire variazioni, in dipendenza dei calendari scolastici annuali.

Le attività del Centro Estivo subiranno una sospensione durante il periodo centrale di agosto (in concomitanza delle festività di ferragosto).

Si specifica che il periodo e le modalità di sospensione del Centro Estivo verranno concordati tra il concessionario e la Fondazione, in ragione del numero di richieste di iscrizioni ricevute dal concessionario stesso.

Il Centro estivo dovrà essere aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 16.30. Previo accordo tra le parti, il servizio di Centro Estivo potrà essere esteso anche alla giornata di sabato.

L'aggiudicatario si impegna a garantire l'accoglienza dei bambini dalle ore 8.30 alle ore 9.00 presso l'ingresso al Centro Estivo posto su Largo Vittorio Gassman.

Al termine della giornata, e cioè alle ore 16.30, i partecipanti al Centro Estivo verranno riaffidati ai genitori e/o ai loro delegati, nei pressi del cancello d'ingresso denominato "*ex Fenicotteri*". L'impresa, quotidianamente, al momento dell'apertura e della chiusura del Centro Estivo, è obbligata ad aprire e chiudere il cancello "*ex Fenicotteri*", e a consegnare presso il centralino del Bioparco, le relative chiavi.

ARTICOLO 5 – CANONE CONCESSORIO E ROYALTY

In considerazione della *media* degli ingressi annuali registrati al Centro Estivo del Bioparco negli ultimi quattro anni di attività a pieno regime (oltre 5.500 paganti) prima dell'avvento della pandemia Covid -19), e del prezzo massimo da applicare per l'iscrizione di ogni bambino ad una settimana di

centro estivo (€ 165,00), il concessionario si obbliga per tutta la durata della concessione a versare annualmente all'Amministrazione:

- A. un canone annuo fisso di concessione pari a € **35.000,00** (trentacinquemila/00) IVA esclusa;
- B. la royalty offerta in sede di gara, pari a un valore percentuale del fatturato annuo complessivo derivante dalla gestione del centro estivo, al netto dell'I.V.A. Il valore della royalty posto a base di gara e soggetto a rialzo è dell'**1,5%**.

Il canone concessorio e la royalty sono dovuti a decorrere dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio della concessione, con le seguenti modalità e scadenze:

- A. alla data dell'avvio della concessione la Fondazione emette fattura per il canone concessorio annuo fisso di € 35.000, con termine di pagamento al 31 agosto 2022 mediante bonifico bancario. Per i successivi anni sarà mantenuta la medesima tempistica di fatturazione e di pagamento.
- B. Alla chiusura dei Centri estivi, e comunque entro il 20 settembre di ogni anno, il Concessionario dovrà inviare alla Fondazione una nota riassuntiva delle presenze e del fatturato annuo complessivo realizzato, su cui verrà calcolata la royalty dovuta. La Fondazione emetterà fattura per l'importo della royalty dovuta dal Concessionario, con termine di pagamento entro 15 giorni data ricevimento fattura fine mese, mediante bonifico bancario.

Al fine di facilitare le operazioni di conteggio e verifica degli importi dovuti, l'aggiudicatario è obbligato ad inviare al Direttore dell'Esecuzione un **report settimanale/mensile** riportante il dettaglio delle iscrizioni e presenze registrate, delle rette incassate e delle royalties maturate a favore della Fondazione.

ARTICOLO 6 - BIGLIETTI D'INGRESSO AL BIOPARCO

Per ogni bambino iscritto al Centro estivo, il Concessionario è tenuto all'acquisto giornaliero del biglietto d'ingresso al Bioparco.

Il prezzo unitario del biglietto d'ingresso pro capite bimbo/giorno è soggetto a scontistica in relazione al numero delle presenze complessive registrate, secondo la seguente tabella:

Numero di presenze registrate dall'aggiudicatario	Costo del biglietto
a partire dalla I presenza annua, sino alla 5.000[^] presenza annua	€ 3
a partire dalla 5.001[^] presenza annua, sino alla 6.000[^] presenza annua	€ 2,5
a partire dalla 6.001[^] presenza annua in poi	€ 2

Il pagamento dei biglietti d'ingresso al Bioparco è dovuto dal Concessionario con le seguenti modalità e scadenze:

- a) il 1° luglio di ogni anno la Fondazione emette ricevuta per i biglietti emessi dal 15/6 al 30/6, con pagamento a vista;
- b) il 1° agosto di ogni anno la Fondazione emette ricevuta per i biglietti emessi dal 1° al 31 luglio con pagamento a vista;
- c) il 1° settembre di ogni anno la Fondazione emette ricevuta per i biglietti emessi dal 1° al 31 agosto con pagamento a vista;
- d) alla chiusura dei Centri estivi, e comunque entro il 30 settembre di ogni anno, la Fondazione emette ricevuta per i biglietti emessi nel mese di settembre, con pagamento a vista.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

I servizi oggetto di concessione dovranno essere eseguiti nel rispetto di quanto previsto negli atti di gara e nell'offerta presentata dal concessionario in sede di gara.

Con specifico riferimento all'attività di informazione e iscrizione al Centro Estivo, il Concessionario dovrà garantire:

- la gestione del servizio telefonico in una propria sede esterna, attivando, a propria cura e spese, un numero di telefono urbano attivo dal lunedì al sabato (garantendo una copertura di almeno 8 ore al giorno), un numero di fax ed un indirizzo e-mail dedicati. I recapiti del Concessionario verranno riportati sul sito internet della Fondazione Bioparco, per facilitare all'utente il servizio di prenotazione;
- l'informazione e l'orientamento all'utenza nell'ambito dei servizi offerti;
- la tracciabilità delle attività, mediante invio alla Fondazione, a mezzo e-mail, con cadenza settimanale, di un riepilogo quotidiano del numero di iscritti al centro estivo, degli introiti registrati, e quindi delle Royalties maturate dalla Stazione Appaltante.

Con specifico riferimento all'organizzazione e gestione del Centro Estivo, il Concessionario dovrà effettuare le seguenti prestazioni:

- a) Curare le iscrizioni, l'organizzazione ed il coordinamento dei bambini partecipanti al Centro estivo;
- b) Effettuare l'accoglienza dei partecipanti al Centro estivo secondo le modalità e gli orari di cui al presente Capitolato;
- c) Prendere in consegna i bambini, custodirli e sorvegliarli con la massima diligenza, durante tutto l'arco della giornata, fino alla riconsegna ai genitori e/o loro delegati;
- d) Garantire il corretto comportamento degli iscritti, che potranno accedere e spostarsi all'interno del Bioparco solo esclusivamente se accompagnati dal personale del Concessionario.
- e) Dedicare un numero stabile di operatori nell'ambito dell'esecuzione del servizio, come indicato in sede di offerta tecnica e di contratto di concessione. Il rapporto minimo richiesto è di un operatore per un massimo di dodici bambini.
- f) Fornire ai genitori dei partecipanti al centro estivo un numero telefonico, per eventuali comunicazioni e/o urgenze nel corso della giornata;
- g) Controllare, verificare e comunicare alla Fondazione, settimanalmente il numero dei partecipanti e degli operatori impiegati.
- h) Eseguire il servizio nel rispetto degli orari, periodicità e modalità previste negli atti di gara e nell'offerta;
- i) Garantire l'assistenza e la vigilanza dei bambini anche durante l'erogazione del pasto (pranzo).
- j) Somministrare la merenda pomeridiana.
- k) Garantire l'integrità dei luoghi e delle cose;
- l) Garantire la presenza delle unità previste, nei luoghi, nei giorni e negli orari previsti, per garantire il buon funzionamento del Centro Estivo;
- m) Garantire che il personale in servizio indossi sempre la divisa. La divisa dovrà essere costituita preferibilmente da un pantalone di colore scuro e una maglietta/felpa di colore vivace. La maglietta /felpa dovrà riportare sul davanti la scritta "Centro Estivo" e sul retro "Staff",

nessun'altra scritta potrà esservi apposta e nessun riferimento alla Fondazione Bioparco. Provvedere a segnalare al Referente del servizio della Fondazione tutte le inadempienze eventualmente riscontrate nell'esecuzione del servizio.

- n) Garantire il reperimento, l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di personale dotato delle conoscenze professionali e della specifica preparazione per la perfetta esecuzione delle prestazioni richieste, nonché l'erogazione di ogni trattamento dovuto al predetto personale in forza di previsioni di legge e di contratto collettivo e individuale. Il Concessionario è inoltre tenuto ad osservare e dare applicazione, a proprio esclusivo carico, alle norme derivanti dalla vigente disciplina legislativa relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché agli ulteriori obblighi previdenziali derivanti da leggi e contratti collettivi.
- o) Comunicare entro l'orario d'inizio delle attività giornaliere i nominativi del personale utilizzato in caso di sostituzioni;
- p) Provvedere alla formazione del personale per l'esecuzione del servizio stesso.
- q) Provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- r) Provvedere all'apertura e chiusura dei cancelli "*ex Fenicotteri*".
- s) Fornire il materiale di consumo per l'espletamento delle attività previste.

ARTICOLO 8 - QUALIFICA DEL PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI OGGETTO DI CONCESSIONE. SOSTITUZIONE DEL PERSONALE

Il concessionario, durante tutta la vigenza del contratto di concessione, è obbligato ad impiegare personale specializzato, ed in particolare professionisti di comprovata esperienza nel settore della organizzazione e gestione di Centri estivi, dell'animazione e dell'intrattenimento prettamente dedicato ai bambini, con specifica esperienza in attività ludico-ricreative e in attività di *edutainment*.

Il Concessionario è obbligato a dedicare all'appalto almeno n.4 laureati e/o laureandi in Scienze della formazione e dell'educazione pedagogica e almeno n.1 laureato e/o laureando in biologia o scienze naturali/ambientali.

Le altre eventuali esperienze maturate nel campo dell'interazione e del coinvolgimento dei bambini in attività ludico-formative di vario genere dovranno essere adeguatamente documentate.

La Fondazione Bioparco, almeno 10 giorni prima della stipula del contratto e dell'avvio della concessione, avrà il diritto di conoscere i nominativi degli operatori incaricati allo svolgimento del servizio oggetto di gara ed avrà la facoltà di rifiutare tutte quelle candidature ritenute non idonee rispetto ai parametri richiesti in sede di gara. Qualora fosse necessario provvedere ad una sostituzione del personale, il concessionario sarà obbligato a sottoporre alla previa approvazione della Fondazione Bioparco, il *curriculum* del nuovo operatore. Resta inteso che la Fondazione Bioparco potrà a proprio giudizio rifiutare la candidatura, ove riterrà il personale proposto non adeguato rispetto ai servizi appaltati.

Gli operatori, al di là delle regole di comportamento civile, di riservatezza e di correttezza nel lavoro, dovranno:

- godere di pieno gradimento della Fondazione che, con idonea motivazione, potrà sempre esigere l'allontanamento degli operatori ritenuti non idonei e chiederne la sostituzione;

- prestare servizio indossando idonea divisa di lavoro - il cui acquisto sarà a carico del concessionario - che dovrà essere sottoposta all'approvazione della Fondazione;
- essere in grado di supportare utenti con disabilità;
- ai fini della verifica del corretto adempimento degli obblighi di cui sopra, e dell'osservanza delle ulteriori condizioni e modalità di svolgimento del servizio previsti dal presente Capitolato, il concessionario si obbliga a comunicare alla Fondazione con congruo anticipo e comunque entro e non oltre dieci giorni prima dell'inizio dell'appalto, i nominativi e i *curricula* degli addetti impiegati nell'appalto, unitamente alla data di assunzione o di inizio dell'attività lavorativa ad altro titolo, presso la medesima Impresa, specificando la natura del rapporto ed eventualmente l'inquadramento e la qualifica ad essi attribuiti.

Tutti gli operatori addetti al servizio dovranno prestare adeguata cura al proprio aspetto personale, oltre a mantenere un atteggiamento di cortesia nei confronti degli iscritti al Centro Estivo.

Il concessionario deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A tal fine il concessionario, prima dell'avvio del contratto di concessione, sarà obbligato a comunicare alla Fondazione Bioparco, relativamente ai singoli operatori addetti alla concessione, la data di assunzione, la tipologia di contratto applicato, e ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dalla Fondazione per verificare il rispetto della normativa di settore.

Il concessionario dovrà garantire la presenza continuativa degli stessi operatori assegnati sin dall'inizio allo svolgimento del servizio, i quali saranno sostituiti nel corso della concessione solo nei casi e nei modi previsti nel presente Capitolato.

La sostituzione dovrà in ogni caso prevedere l'utilizzo di operatori di pari professionalità, preventivamente individuati in accordo con la Fondazione.

Il concessionario solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo.

ARTICOLO 9 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo potessero influire sul normale funzionamento del servizio, il concessionario dovrà darne avviso alla Fondazione con anticipo di almeno 24 ore.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore, non dando luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, esonerano il Concessionario dal riconoscere alla Fondazione il canone fisso di concessione, in proporzione alla durata dell'interruzione del servizio per cause di forza maggiore.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente del concessionario e del Bioparco, che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza; a titolo meramente esplicativo e senza alcuna limitazione, saranno

considerate causa di forza maggiore: terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerra, sommosse, disordini civili, allagamenti, pandemie.

ARTICOLO 10 - COORDINATORE DEI SERVIZI

Il concessionario è obbligato a nominare una persona qualificata, quale Coordinatore dei servizi, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio stesso.

Fermo restando quanto sopra, il Coordinatore nominato dal concessionario deve gestire i rapporti con la Fondazione Bioparco attraverso il Referente dalla stessa nominato.

Il Coordinatore dovrà essere sempre reperibile per la risoluzione immediata di eventuali problematiche.

L'Impresa dovrà, altresì, nominare, contestualmente alla nomina del Coordinatore, un sostituto che opererà in caso di assenza del Coordinatore stesso.

Il Coordinatore dovrà essere scelto tra personale qualificato e con esperienza specifica nel settore.

Il coordinatore avrà il compito di monitorare l'attuazione del progetto predisposto dal concessionario, il coordinamento generale delle attività e del personale.

Viste le peculiarità della *location* ove si svolgerà il servizio e al fine di migliorarne la qualità, nel rispetto degli *standard* qualitativi del Bioparco, il Coordinatore dovrà partecipare ad eventuali incontri di informazione ed aggiornamento su tematiche connesse alle attività che si espletano all'interno del Bioparco nonché alla formazione dei piani di sicurezza del parco.

ARTICOLO 11 – PENALI

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere puntualmente e correttamente eseguite, a decorrere dalla data fissata per l'inizio della concessione, nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata dal concessionario in sede di gara.

Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati immediatamente da parte del Direttore dell'Esecuzione al Coordinatore dei servizi e successivamente formalizzati per iscritto via e-mail. In tal caso, il Concessionario dovrà comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Fondazione potrà applicare al Concessionario le penali di seguito previste.

Tabella delle penali previste:

N.	Inadempimento	Valore della penale
1	Mancata apertura dei centri estivi nella data comunicata dalla Fondazione ai sensi dell'art. 4	€ 500,00 + € 100,00 per ogni successivo giorno di ritardo
2	Assenza o irreperibilità del Coordinatore dei servizi, ovvero del suo sostituto	€ 100,00 per ogni giorno di assenza
3	Mancata sostituzione del personale non idoneo o di non gradimento alla Fondazione	€ 100,00 per ogni giorno di mancata sostituzione.
4	Atteggiamento sgarbato nei confronti degli utenti, rilevato direttamente dal DEC oppure in seguito a segnalazioni verbali e/o lettere di protesta degli utenti	€ 100,00 per ogni segnalazione

La Fondazione, per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, potrà rivalersi sulla garanzia definitiva prodotta dal Concessionario ai fini della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della garanzia definitiva prestata, il concessionario deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il concessionario prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 12 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipulazione del contratto, il Concessionario ha l'obbligo di prestare la garanzia definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale, nel rispetto di tutte le previsioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. Il Concessionario potrà presentare la garanzia definitiva sotto forma di cauzione, ovvero sotto forma di fideiussione, rilasciata da imprese bancarie o assicurative, che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, e che abbiano i requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del D. Lgs. 50.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.

In particolare, l'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della garanzia per l'applicazione delle penali e/o per i danni dalla stessa subiti, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Concessionario per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.

Il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione della concessione.

Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/attestazioni/rating) e le misure di favore per le micro, piccole e medie Imprese previsti dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia provvisoria e la Fondazione potrà aggiudicare la Concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto a seguito della completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Concessione, attestata con l'emissione del certificato di verifica di conformità, e comunque solo con la restituzione da parte del Concedente della stessa al garante.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di dieci giorni dalla richiesta della Fondazione, a pena della risoluzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo tutto quanto altro previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI

La gestione dei servizi oggetto di concessione viene effettuata dall'aggiudicatario in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. Il Concessionario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne la Fondazione Bioparco di Roma da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose, dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto di concessione.

Il Concessionario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. La Fondazione Bioparco rimane pertanto esentata da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.

Pertanto, il Concessionario è obbligato a presentare, prima della stipulazione del contratto:

1) Polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità Civile per tutti i danni cagionati a terzi (R.C.T.) durante l'esecuzione dei servizi oggetto di concessione, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione, e con espresso riferimento alle responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un adeguato massimale per ogni sinistro. Il novero degli "Assicurati" dovrà espressamente comprendere, oltre all'aggiudicatario, la Fondazione Bioparco.

2) Polizza assicurativa ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.), stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'aggiudicatario, con un massimale adeguato per ogni sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (un milione/00) per ciascun prestatore di lavoro/parasubordinato infortunato.

3) Polizza assicurativa ai fini della copertura di tutti i bambini iscritti al Centro Estivo, per i casi di infortuni subiti durante le attività effettuate negli orari e nel periodo di attivazione del Centro Estivo, stipulata presso una primaria compagnia di assicurazione. La copertura Infortuni dovrà prevedere specificatamente la copertura per i casi di morte, invalidità permanente, rimborso spese mediche da infortunio.

Le polizze sopra descritte dovranno essere mantenute in vigore fino alla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'aggiudicatario.

Le polizze dovranno altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per tutta la loro durata e dovranno prevedere espressamente l'impegno della compagnia di assicurazioni, mediante appendice contrattuale, di:

- a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate alla Fondazione Bioparco mediante lettera raccomandata o pec.
- b) comunicare, mediante lettera raccomandata o pec, l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Fondazione, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza della polizza salvo rivalsa nei confronti dell'aggiudicatario/assicurato. La presente clausola non altera il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Fondazione, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza. Il Concessionario è obbligato a reintegrare le garanzie di cui la Fondazione Bioparco si sia avvalsa, durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.